



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 33436 / 2010 – Area II
M_ITPR_CRUTG – FASC.

Cremona, 6 dicembre 2010

**LA PRESENTE CIRCOLARE NON
VERRÀ INVIATA TRAMITE POSTA**

Allegati : uno

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
= LORO SEDI =**

**AL SIGNOR VICE SINDACO
DEL COMUNE DI
= RIVOLTA D'ADDA =**

OGGETTO: Delega di funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile a personale dipendente da comune diverso da quello di appartenenza del sindaco delegante.

Il Ministero dell'Interno – a seguito di alcuni quesiti – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla possibilità di delegare le funzioni di anagrafe e di stato civile a personale dipendente da un comune diverso da quello di appartenenza del sindaco, ed assegnato a questo ultimo in forza di una convenzione sottoscritta tra gli enti interessati.

Al riguardo, informo, che con l'unito parere, la Prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 29 settembre 2010 ha espresso l'avviso che all'ipotesi descritta possano applicarsi in via analogica le norme contenute nel DPR n. 79/2009, le quali prevedono l'estensione delle deleghe in questione a personale non di ruolo del comune.

Ritengo, a tale proposito, opportuno sottolineare che l'Alto Consesso, nel citato parere ha precisato che: *“tra le due ipotesi – attribuzione della delega al personale non di ruolo del comune e attribuzione della delega a dipendenti di un altro comune, in forza di convenzione – sussiste la medesima ragione ispiratrice consistente nella necessità di fornire al cittadino un servizio celere ed efficiente”* ed altresì che: *“seppure in un ambito riguardante il mero rapporto di lavoro, tale fattispecie è espressamente prevista dall'art. 14 del C.C.N.L. del comparto enti locali del 22 gennaio 2004”*.

Rappresento, quanto sopra, alle SS.LL. per ogni conseguente valutazione.

**IL PREFETTO
(Bruno di Clarafond)**

BI

Numero 5172/10 e data 25/11/10



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 29 settembre 2010

NUMERO AFFARE 02864/2010

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Delega di funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile a personale dipendente da comune diverso da quello di appartenenza del sindaco delegante. Quesito.

LA SEZIONE

VISTA la relazione n. 0007121 del 14 giugno 2010, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere sul quesito in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Mario Luigi Torsello;

PREMESSO e CONSIDERATO:

Il Ministero dell'interno espone che un'interpretazione sistematica

delle norme disciplinanti l'istituto della delega sindacale delle funzioni di ufficiale di anagrafe e stato civile sembra consentire l'applicazione estensiva dell'istituto della delega con riferimento al personale che, pur essendo dipendente di un altro comune, vi è assegnato in forza di una convenzione sottoscritta tra il comune di appartenenza del sindaco delegante e quello del dipendente delegato. In particolare l'Amministrazione fa riferimento, in materia anagrafica, alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*", che stabilisce all'art. 3 il principio che il sindaco, quale ufficiale del Governo, possa delegare le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, così come modificato dal d.P.R. 5 maggio 2009, n. 79) specifica a sua volta che "*Il sindaco può delegare e revocare...le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei*"(art. 2, comma 1). "*In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione*" (art. 2, comma 1 bis).

In materia di stato civile il Ministero richiama l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (così come modificato dal d.P.R. 5 maggio 2009, n. 79), secondo cui: "*Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo*

superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale." Ai sensi del successivo art. 2, comma 2, "La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata".

Sia in materia anagrafica che di stato civile, l'art. 54, comma 10, del d.lgs 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede poi che il sindaco possa delegare le relative funzioni, previa comunicazione al prefetto, al presidente del consiglio circoscrizionale e, ove non siano costituiti organi di decentramento comunale, a un consigliere comunale, per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni;

Inoltre, l'art. 14 del C.C.N.L. del comparto enti locali, del 22 gennaio 2004, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che disciplina l'ipotesi dell'assegnazione del personale da un comune ad un altro, dispone: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti

utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione".

Infine – sempre secondo il Ministero - può essere richiamato il già citato articolo 2, comma 1 bis, del d.P.R. 223 del 1989, secondo cui *"In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega [delle funzioni di ufficiale di anagrafe] a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione".* Analoga disposizione si rinviene in materia di stato civile laddove, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, le relative funzioni possono essere delegate sia a dipendenti a tempo indeterminato che *"... in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato..., previo superamento di apposito corso.."*

In definitiva l'Amministrazione ritiene che se l'ordinamento acconsente la delega di tali delicate funzioni a impiegati genericamente non di ruolo o a tempo determinato del comune, dopo appositi corsi formativi, a maggior ragione ciò potrebbe essere ammissibile, a seguito di apposita convenzione fra gli enti interessati, con riferimento a personale comunque di ruolo di altri comuni e, in quanto verosimilmente incardinati nell'area amministrativa, già provvisti della necessaria abilitazione per lo svolgimento delle competenze anagrafiche e di stato civile.

A parere del Ministero, tale soluzione sarebbe maggiormente rispondente alle esigenze di una più razionale gestione del servizio di

anagrafe e stato civile, soprattutto in quei comuni i quali per ragioni organizzative, connesse a carenze di organico o alla necessità di rimodulare i processi all'insegna dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, optano per il ricorso a personale di altre amministrazioni locali.

Orbene, l'impostazione complessiva del Ministero deve essere condivisa, con le precisazioni che seguono.

La delega delle funzioni statali di stato civile ed anagrafe da sempre è consentita nell'ordinamento per evidenti ragioni organizzative (ad esempio, l'art. 1, terzo comma del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, in materia di ordinamento dello stato civile, già prevedeva che il podestà potesse delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o più consultori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consultore, mentre per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione poteva essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del comune).

L'evoluzione normativa più recente è certamente diretta ad un ampliamento della potestà di delega delle funzioni di stato civile ed anagrafe, come si evince dalle disposizioni sopra citate riferite dal Ministero dell'interno.

E' vero che l'estensione della delega a impiegati non di ruolo del comune è stata sancita con atto normativo ed in particolare dal D.P.R. 5 maggio 2009, n. 79 (Regolamento concernente disposizioni

in materia di anagrafe e stato civile) su cui la Sezione atti normativi di questo Consiglio si è espressa con parere del 16 marzo 2009, n. 762/09.

Ciò non toglie, però, che tra le due ipotesi - attribuzione della delega al personale non di ruolo del Comune e attribuzione della delega a dipendenti di un altro comune, in forza di convenzione - sussiste la medesima ragione ispiratrice consistente nella necessità di fornire al cittadino un servizio celere ed efficiente. Onde se ne può predicare l'applicazione analogica.

Senza contare che - seppure in un ambito riguardante il mero rapporto di lavoro - tale fattispecie è espressamente prevista dall'art. 14 del C.C.N.L. del comparto enti locali, del 22 gennaio 2004, sopra citato.

Tali esiti interpretativi, d'altronde, sono perfettamente coerenti con l'evoluzione della legislazione in materia di enti locali che, in via generale, favorisce la gestione comune dei servizi, auspicando la creazione di relazioni tra comuni che rendano più efficiente la gestione dei servizi medesimi.

D'altro canto, in taluni casi, la delega a dipendenti di altro comune può costituire una vera e propria necessità allorché sussistano carenze d'organico in piccole realtà locali.

Naturalmente varranno anche in questa fattispecie le cautele normativamente previste nel caso di delega a personale non di ruolo del Comune. Occorre, difatti, che, in ogni caso, sussistano esigenze

straordinarie e temporalmente limitate.

Ruolo centrale, a tal fine, assumerà la convenzione tra i due comuni in cui dovrà darsi espressamente atto di quali siano tali esigenze, della durata della delega nonché degli altri aspetti del rapporto, quali la ripartizione degli oneri finanziari.

Aspetti, del resto, già espressamente richiesti dall'art. 14 del C.C.N.L. del comparto enti locali, del 22 gennaio 2004.

P.Q.M.

Nei termini sopra esposti è il parere.

L'ESTENSORE

Mario Luigi Torsello

M. Torsello

IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno

Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

Sabina Sgroi

Sabina Sgroi